



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice UNTERBERGER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2019**

Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge interviene in modifica delle vigenti disposizioni del codice civile che disciplinano il diritto di famiglia, al fine di tutelare, attraverso puntali interventi, il coniuge che per la famiglia rinuncia al proprio reddito.

Nonostante, infatti, il miglioramento del livello di istruzione e l'accresciuta presenza nel mercato del lavoro, l'emancipazione della donna non è del tutto completa e totale, specie per quel che concerne la sua condizione all'interno del contesto familiare. Ancora oggi accade che la donna, per venire incontro alle esigenze familiari e per accudire i figli, si autoimpone delle pesanti limitazioni, spesso rinunciando ai sacrifici fatti per conseguire un titolo di studio adeguato alle proprie capacità o addirittura, anche a causa della scarsa flessibilità nei luoghi di lavoro, rinunciando alla professione, alla carriera e, quindi, alla propria indipendenza economica. A questo si aggiunge, a causa di fattori principalmente culturali, la scarsa adesione maschile alle esigenze della famiglia. L'uomo spesso non collabora alla gestione dei carichi di lavoro familiare e domestico e la donna è costretta a scegliere se essere madre o lavoratrice. Il tutto si traduce, necessariamente, in una dipendenza economica nei confronti del coniuge che, in alcuni casi, è suscettibile di trasformarsi in situazioni di vero e proprio disagio familiare, fino ai casi estremi di subordinazione e di violenza.

A differenza di altri ordinamenti, il diritto di famiglia italiano non prevede nessuna tutela per il coniuge che rinunci ad una propria attività lavorativa retribuita nell'interesse della famiglia. Essendo ancora attuale l'espressione utilizzata da Arturo Carlo Je-

molo, secondo cui la famiglia è un'isola che può essere solo lambita dal diritto, il giudice è chiamato a non interferire nelle vicende familiari in costanza di matrimonio, con l'inevitabile conseguenza che, nell'ambito del contesto familiare, sarà il diritto del più forte a prevalere. Inoltre, l'Italia è un paese dove risultano ancora oggi inadeguate sia le strutture e i servizi per l'assistenza all'infanzia e alla vecchiaia, sia i contributi finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia e dove, non a caso, la percentuale di casalinghe è tra le più alte d'Europa.

In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge, in modifica dell'articolo 143 del codice civile, prevede che laddove un coniuge, nell'interesse della famiglia, rinunci all'attività lavorativa retribuita, ha diritto alla somministrazione periodica di un assegno da parte dell'altro coniuge, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

L'articolo 2 modifica l'articolo 145 del codice civile, in materia di intervento del giudice. In particolare: alla lettera *a*), sono apportate due modifiche al secondo comma dell'articolo 145, relativamente alla richiesta di intervento anche da parte di uno solo dei due coniugi e alla soppressione della previsione di una soluzione adottata con provvedimento non impugnabile; alla lettera *b*), in linea con la portata generale del presente disegno di legge, si inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 145 del codice civile al fine di prevedere che, ove il disaccordo dei coniugi concerna la somministrazione periodica dell'assegno ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, il giudice, sentito l'indempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi

dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge.

L'articolo 3 modifica l'articolo 159 del codice civile, in materia di regime patrimoniale, prevedendo che, indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge.

Infine, l'articolo 4 inserisce, all'interno dell'articolo 160 del codice civile, nell'ambito dei diritti inderogabili, il principio secondo cui i coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 143 del codice civile in materia di diritti e doveri reciproci dei coniugi)*

1. All'articolo 143 del codice civile, dopo il terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

« Il coniuge che, nell'interesse della famiglia, rinuncia all'attività lavorativa retribuita, ha diritto alla somministrazione periodica di un assegno da parte dell'altro coniuge, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato ».

### Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 145 del codice civile in materia di intervento del giudice)*

1. All'articolo 145 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, le parole: « e congiuntamente dai coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « da almeno un coniuge » e le parole: « con provvedimento non impugnabile » sono soppresse;

*b)* dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

« Ove il disaccordo concerna la somministrazione periodica dell'assegno, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge ».

## Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 159 del codice civile  
in materia di regime patrimoniale)*

1. All'articolo 159 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge».

## Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 160 del codice civile  
in materia di diritti inderogabili)*

1. All'articolo 160 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio».





€ 1,00